

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.02.2016 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 21.09.2016.)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale di Sommacampagna intende promuovere il rilancio dello sviluppo economico territoriale anche mediante l'erogazione di contributi alle imprese operanti nel territorio di Sommacampagna.
2. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni di contributi rapportati all'importo dovuto per il pagamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), della tassa rifiuti (TARI) e della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) a favore delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche, professionali e di servizi esistenti, di nuova costituzione o che aprano la sede legale e/o operativa nel Comune. In tal modo ci si propone di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive ed incentivare l'occupazione anche nelle attività esistenti.
3. I contributi del presente regolamento non sono previsti per chi svolge attività di "lotterie, scommesse, case da gioco" (codice attività Atecofin 92710) e per chi all'interno del proprio locale installa "slot machine".
4. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune di Sommacampagna determina annualmente, nell'ambito del proprio bilancio, l'ammontare delle risorse disponibili, prevedendo un apposito capitolo di spesa.
5. I contributi di cui al presente regolamento sono previsti per gli immobili interamente utilizzati dal soggetto passivo dei tributi IMU-TARI-TOSAP per lo svolgimento dell'attività.
6. Tutti i contributi previsti nel presente regolamento hanno come riferimento il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018 con contribuzione limitata ad anni due, ad eccezione dei contributi per favorire l'occupazione disciplinati dall'articolo 5.
7. Dalla data in cui l'attività perde i requisiti previsti o cessa, come attestato da visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA, l'attività decade dai benefici previsti dal presente regolamento.

ART. 2 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI TARI E TOSAP.

1. L'importo del contributo a favore delle attività di cui all'art. 1 c. 2 che si insedieranno sul territorio comunale nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2018 corrisponde ad una percentuale fino al 100% di quanto dovuto per i Tributi TARI e TOSAP, per un periodo pari a due anni.

2. I contributi cessano di avere efficacia al termine del secondo anno decorrente dall'inizio attività attestata da visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA.

ART. 3 - CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

1. L'importo del contributo corrisponde ad una percentuale fino al 25% dell'aliquota stabilita dall'organo competente in sede di determinazione delle aliquote annuali Imu per i fabbricati descritti all'articolo 3 e 4.

2. Sono ammessi a beneficiare di un contributo sul pagamento dell'Imu i fabbricati di seguito elencati:

- a. fabbricati di nuova costruzione posseduti, anche attraverso contratti di leasing immobiliare, ed interamente utilizzati da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività di cui all'art. 1, già operanti sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 2 anni a partire dall'agibilità del fabbricato in questione;
- b. fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti, anche attraverso contratti di leasing immobiliare, ed interamente utilizzati attraverso contratti di leasing immobiliare da soggetti passivi IMU per l'esercizio di attività di cui all'art. 1 e comunque che vengono ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. L'agevolazione si applica per 2 anni a partire dalla data di inizio dell'attività industriale e/o artigianale e/o di servizio, attestata da visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA;

3. Per tutti i casi precedentemente citati l'agibilità del fabbricato di nuova costruzione deve essere successiva al 1 gennaio 2016

ART. 4 - REQUISITI NECESSARI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL DIRITTO AL-CONTRIBUTO.

1. La domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 2 e 3 dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio attività, come da visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA (termine perentorio pena perdita agevolazioni)

2. Le unità immobiliare che potranno godere delle agevolazioni previste dal presente regolamento solo quelle classificate nelle seguenti categorie catastali:

A10 – Uffici e studi privati

C1 – Negozi e botteghe

C2 – Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività)

C3 – Laboratori di arti e mestieri

C4 – Fabbricati e locali per esercizio sportivi

D1 – Opifici

D2 – Alberghi e pensioni

D3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili

D5 – Istituti di Credito, cambio di assicurazione

D7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, comprese le unità commerciali che operano nella grande distribuzione.

D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

3. La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante e trasmessa al Comune con le seguenti modalità: - presentazione diretta all'Ufficio Protocollo - invio a mezzo posta raccomandata a.r. - invio telematico a condizione che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale dal titolare dell'impresa o legale rappresentante e che sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente alla posta elettronica certificata del Comune.
4. Possono presentare domanda di agevolazione le imprese che alla data di presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritte, come attive, al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., o per chi non è obbligato all'iscrizione alla C.C.I.A.A., inizio attività denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate esibendo il certificato di apertura della partita iva;
 - b) nel caso di attività già esistenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, inoltre devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail secondo quanto attestabile nel DURC, da presentare all'atto della domanda di agevolazione;
 - c) i titolari dell'attività o i legali rappresentanti non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi pendenti, comprovati da una dichiarazione di atto di notorietà riportante il possesso di tali requisiti e non devono avere nessuna pendenza debitoria nei confronti del Comune di Sommacampagna a qualsiasi titolo.

ART. 5 - CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

1. Il presente articolo ha la finalità di incentivare l'occupazione e disciplina le agevolazioni riguardanti le imprese esistenti, delle categorie descritte all'articolo 1 c.2, operanti nel territorio del Comune di Sommacampagna che assumano personale a tempo indeterminato, pieno o part time nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Tali agevolazioni vengono riconosciute una tantum e rapportate al numero di persone assunte dalle attività di cui all'art. 1 c. 2 che assumono a tempo indeterminato a tempo pieno o part time, persone iscritte all'anagrafe della popolazione del Comune di Sommacampagna.
2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione dei seguenti contributi:
 - a) contributo sui tributi TARI e TOSAP fino al 100% del dovuto annuo
 - b) contributo sul tributo IMU fino al 25% dell'aliquota stabilita dall'organo competente in sede di determinazione delle aliquote annuali Imu per i fabbricati descritti all'articolo 3 e 4.
3. Il diritto alla richiesta dei contributi è esercitato a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento e l'interessato ne faccia domanda al Comune con lo stampato di cui all'art. 4, al momento nel quale l'incremento occupazionale si è verificato, e comunque

non oltre i sessanta giorni successivi al termine del periodo di prova del rapporto lavorativo presentando copia dell'avvenuta assunzione. (termine perentorio pena perdita agevolazioni)

4. Queste agevolazioni non sono cumulabili con quelle previste agli articoli 2) e 3) del presente Regolamento.

5. Dalla data in cui l'attività perde i requisiti previsti o cessa, come attestato da visura del Registro delle Imprese presso la CCIAA , o il personale viene licenziato l'attività decade dai benefici previsti dal presente articolo. A tal fine verrà richiesto all'attività il mantenimento dei requisiti previsti.

ART. 6 - PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA TARI E TOSAP

1. Il richiedente è tenuto ad assolvere al pagamento delle rate di quanto dovuto per Tari e Tosap alle scadenze previste, applicando l'aliquota e/o le tariffe vigenti, determinate dall'organo competente per ciascun anno d'imposizione.
2. La Giunta Comunale in base alle domande ricevute ogni anno nei termini di cui agli articoli 4 e 5 ed ai fondi disponibili di cui all'articolo 1 c. 4 dispone entro il 31 marzo relativamente ai contributi erogabili per l'anno precedente:
 - a. ai sensi dell'art. 2, c. 1, la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per singola attività
 - b. ai sensi dell'art. 5 c. 2/a, la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per ogni unità assunta a tempo indeterminato e pieno, e proporzionalmente per il part time ed il numero massimo di assunzioni per singola attività.
3. L'ufficio Tributi verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per il periodo d'imposta oggetto della richiesta di contributo, verifica i versamenti eseguiti ed entro il 30 aprile dell'anno successivo al pagamento dispone la liquidazione del contributo richiesto di cui all'art. 2 o 5.

ART. 7 -PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALL'IMU

1. Il richiedente è tenuto ad assolvere al pagamento delle rate di acconto e saldo Imu entro la scadenza fissata per legge, applicando l'aliquota vigente, determinata dall'organo competente per ciascun anno d'imposizione.
2. La Giunta Comunale in base alle domande ricevute ogni anno nei termini di cui agli articoli 4 e 5 ed ai fondi disponibili di cui all'articolo 1 c. 4 disporrà entro il 31 marzo la misura dei contributi erogabili per l'anno precedente:
 - a. ai sensi dell'art. 3 c.1, la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per singola attività
 - b. ai sensi dell'art. 5 c. 2/b , la percentuale del contributo e l'importo massimo annuo per ogni unità assunta a tempo indeterminato e pieno, e proporzionalmente per il part time ed il numero massimo di assunzioni per singola attività.
3. L'ufficio Tributi verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per il periodo d'imposta oggetto della richiesta di contributo, verifica telematicamente i versamenti eseguiti ed

entro il 30 aprile dell'anno successivo al pagamento delle rate Imu dispone la liquidazione del contributo richiesto di cui all'articolo 3 oppure 5.

ART. 8 – ULTERIORI CONDIZIONI E REVOCHE

1. Le agevolazioni/contributi di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi de minimis di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della commissione Europea del 15.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto, per poter usufruire dell'agevolazione, è necessario che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa. La condizione di cui sopra dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della ditta richiedente.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016. Per l'anno 2016 i termini previsti dagli articoli 4 c 1 e 5 c. 3 per la presentazione della richiesta di contributo sono prorogati al 30.12.2016 Eventuali future proroghe dei termini saranno deliberate dalla Giunta Comunale